



## **UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE**

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

**Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno**

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

**Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886**

e-mail: [info@unionealpiorobiebresciane.bs.it](mailto:info@unionealpiorobiebresciane.bs.it)

PEC: [unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it)

Ordinanza n. 89

Edolo, lì 21/11/2023

### **DIVIETO DI TRANSITO ESTESO A TUTTI I VEICOLI IN UN TRATTO INTERNO DI VIA MONTE COLMO COMUNE DI EDOLO (BS)**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA**

**Premesso** che con decreto del Presidente dell'Unione Alpi Orobie Bresciane n. 04/2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

**Considerato che** con protocollo n. 2057 del 11/10/2023 dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane, veniva portata all'attenzione dell'Ufficio di Polizia Locale e del Comune di Edolo, la pericolosità di un tratto di strada interno di via Monte Colmo, a collegamento tra i numeri civici 33 e 53;

**Ravvisata** la necessità, a seguito dei sopralluoghi effettuati nei giorni successivi alla segnalazione da parte degli uffici competenti, di porre rimedio a quanto segnalato, salvaguardando l'incolumità pubblica e privata;

**Ritenuto quindi** opportuno e necessario, per le caratteristiche della strada, procedere all'istituzione del divieto di transito, con la sola eccezione dei pedoni ed alla posa in opera di idonei sistemi di interdizione;

#### **Richiamati:**

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

### **ORDINA**

#### **NEL COMUNE DI EDOLO (BS)**

#### **IL DIVIETO DI TRANSITO ESTESO A TUTTI I VEICOLI, IN UN TRATTO DI STRADA INTERNO ALLA VIA MONTE COLMO,**

**A COLLEGAMENTO TRA I NUMERI CIVICI 33 (A VALLE) E 55 (A MONTE) – Come da planimetria allegata.**

**LA POSA IN OPERA DI SISTEMI D'INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE, DALLA FORMA E DIMENSIONE RITENUTA PIU' IDONEA, PURCHE' NON CREINO SITUAZIONI DI PERICOLO, IN PARTICOLARE PER PEDONI E BAMBINI, A MONTE E VALLE DEL TRATTO DI STRADA INTERESSATO DAL DIVIETO.**

### **DISPONE**

- Che entri in vigore con il posizionamento della relativa segnaletica stradale e dei sistemi d'interdizione ritenuti più idonei, a cura del Comune di Edolo o da parte di soggetti da esso incaricati, nel rispetto del C.d.S. vigente e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- La revoca d'eventuali ordinanze in contrasto con la presente.

## INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
  - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo (BS)** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
  - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- **l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

## TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS).

Il Responsabile del Procedimento  
(Agt. di P.L. Piazzani Milena)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria  
(Dott. Renato Armanaschi)



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.